



CITTÀ DI PALESTRINA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORDINANZA

Registro Generale
N° 166 del 25/09/2025

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DELLO SPORT 2025" - DATA 27/9/2025;
NUOVA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' IN PIAZZALE KENNEDY.-

Il Reponsabile
Marco Di Bartolomeo / InfoCert S.p.A.

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DELLO SPORT 2025" - DATA 27/9/2025;
NUOVA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' IN PIAZZALE KENNEDY.-

VISTA la nota acquisita al protocollo del Comune al numero 25950/2025 del 25/9/2025 presentata dall'Assessore del Comune di Palestrina con deleghe delle funzioni relative agli uffici e servizi di manutenzione, viabilità, polizia locale, edilizia scolastica, sport, decoro urbano e tributi, con cui viene richiesta, a partire dalle ore 24:00 del giorno 26/9/2025 fino alle ore 24:00 del giorno 27/9/2025, la modifica temporanea della viabilità in piazzale Kennedy e nelle vie limitrofe mediante l'istituzione del divieto di sosta e del divieto di transito riservati a tutte le categorie di veicoli, per consentire lo svolgimento della manifestazione denominata "Festa dello Sport 2025";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sussistono ragioni di impedimento all'avvio del procedimento derivanti dal ritardo della presentazione dell'istanza di parte per cui si rende necessario, al fine di non veder pregiudicata l'azione amministrativa, procedere direttamente con l'emissione del provvedimento finale;

ACCERTATO che, trattandosi di una porzione di arteria di proprietà comunale è legittimata la richiesta di adozione del presente provvedimento;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285, l'adozione del presente atto rientra tra le competenze del sottoscritto in quanto trattasi di strada di proprietà del comune di Palestrina ubicata all'interno del centro abitato;

VALUTATO il pubblico interesse e ritenuto possibile lo svolgimento della citata manifestazione senza pregiudizio per la circolazione vista la presenza di percorsi e parcheggi alternativi;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di dover adottare provvedimenti a carattere temporaneo, riguardanti la circolazione dei veicoli, sulle strade interessate, al fine di consentire lo svolgimento di quanto sopra riportato;

RITENUTO di disporre la deroga al divieto di transito e di sosta per consentire l'accesso e la sosta dei veicoli di soccorso, delle forze dell'ordine in servizio attivo e dei residenti compatibilmente con la manifestazione;

RITENUTO che dall'istruttoria del procedimento amministrativo, avviato sulla base dell'istanza presentata, non sono emersi elementi ostativi all'accoglimento della medesima e che pertanto si ritiene di dover concludere il procedimento amministrativo *de quo* con l'adozione del presente provvedimento;

VISTO l'articolo 8, 3° della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm.ii. contenente *nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati in quanto lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

VISTI l'art. 5, comma 3, l'art. 6, comma 4 lett. b), l'art. 7, comma 3 e l'art. 159 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

VISTO il R.D. 18/6/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.);

VISTO il R.D. 6/5/1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.);

VISTO il decreto prot. n. 6 del 27/2/2025 di conferimento dell'incarico di responsabile del settore di vigilanza;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto in base a quanto contenuto nel T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ORDINA

- 1) Di istituire, dalle ore 24:00 del giorno 26/9/2025 alle ore 24:00 del giorno 27/9/2025, i seguenti divieti o limitazioni della circolazione che si intendono validi per tutte le categorie di veicoli:
 - a. divieto di sosta (*Fig. II 74 Art. 120*) con zona rimozione coatta (*modello II 6/m art. 83*) su piazzale Kennedy (ad eccezione dei parcheggi posti a lato nord su cui sarà consentito il transito);
- 2) Di istituire, dalle ore 9:00 alle ore 24:00 del giorno 27/9/2025, i seguenti divieti o limitazioni della circolazione che si intendono validi per tutte le categorie di veicoli:
 - a. divieto di transito (*Fig. II 46 Art. 116*) su piazzale Kennedy, per chi proviene da Viale Füssen (eccetto residenti ai quali sarà consentito arrivare fino a ridosso dell'intersezione con la piazza) e da via Papa Giovanni XXIII (eccetto residenti, cui sarà consentito per arrivare fino a poco prima dell'intersezione con la piazza, e Cotral, i cui mezzi avranno invece libero accesso sul lato nord in entrambe i sensi di marcia);

b. divieto di transito (*Fig. II 46 Art. 116*) su via Luigi Einaudi, per chi proviene da via delle Piagge;

- 3) I divieti di cui alla presente ordinanza saranno resi noti, a cura dell'Ufficio Segnaletica del Settore LL.PP., mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale secondo quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
- 4) A tutti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e richiamati nell'art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;
- 5) La pubblicazione della presente ordinanza mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale da effettuarsi a carico dell'Ufficio Messi cui il provvedimento è trasmesso;

DISPONE

- 6) Che l'Ufficio Segnaletica del Settore LL.PP. provveda, alla scadenza dei divieti imposti con il presente provvedimento, alla completa rimozione della segnaletica apposta;

AVVERTE

- 7) Che i contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge;
- 8) Che la presente ordinanza cessa di validità in caso di mancata autorizzazione allo svolgimento del pubblico spettacolo rilasciata ai sensi dell'art. 68 del R.D. 18/6/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.);
- 9) Che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990, la presente ordinanza costituisce conclusione del relativo procedimento;
- 10) Che ai sensi dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Lazio entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o pubblicazione del presente atto ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine;
- 11)** Che copia dell'assunto atto, ai sensi della Legge 241/90, resterà a disposizione di chiunque presenti richiesta di visione o acquisizione in copia;
- 12)** E' da considerarsi abolita ogni altra disposizione dettante comportamenti contrari alla presente Ordinanza come parimenti sono da considerarsi ancora in vigore direttive con essa compatibili.

SI NOTIFICHI A:

- Dipartimento Tecnico - Ufficio Segnaletica (PEC protocollo@comune.palestrina.legalmail.it);
- Ufficio Cultura (PEC protocollo@comune.palestrina.legalmail.it);
- Comando Stazione Carabinieri Palestrina (PEC trm25825@pec.carabinieri.it);
- Commissariato di P.S. di Frascati (PEC dipps172.5500@pecps.poliziadistato.it);
- Direzione Regionale Soccorso Pubblico e 112 N.U.E. (PEC: emepcnue118@pec.regione.lazio.it);
- Società "Elettronica Effeemme s.r.l." (PEC elettronicafm@legalmail.it);
- Società "Cilia Italia s.r.l." (PEC cilia-italia@pec.it);
- Società "COTRAL S.p.A." (PEC cotral.spa@pec.cotralspa.it - mail impianto.genazzano@cotralspa.it);-

Ai sensi dell'art. 8, comma 2 della Legge 241/90 si comunica che l'Amministrazione competente è il Comune di Palestrina e l'ufficio e la persona responsabili del presente procedimento sono il Corpo della Polizia Locale e l'agente di Polizia Locale Melania Di Giampaolo.

/mdg